

AGRICOLA PARAElios
SPA

☒	Sistema di gestione
☒	Modello di organizzazione
☐	Codice etico
☐	Analisi dei rischi
☐	Procedure
☐	Modulistica



PARTE SPECIALE – SEZ. H – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
(Art. 25-bis. 1 del D-Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-10

Organizzazione

AGRICOLA PARAElios S.P.A.

LOC VALLECOLICCHIA SNC

POGGIO CATINO - RIETI

Tel. 3462595520

Web : www.

E-Mail : agricolaparaelios@gmail.com

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Master	☒
Copia controllata	☒
Copia non controllata	☐
Numero della copia	02

Emissione DG	Data		Firma	
Approvazione DG	Data		Firma	
Approvazione ODV	Data		Firma	

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	04/01/2022	Prima emissione	KSERVICE SRL
00		Modifiche alla sezione	
00		Modifiche alla sezione	
00		Versione	

PARTE SPECIALE – SEZ. H – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
(Art. 25-bis. 1 del D-Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-10

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

10	Sezione H : Delitti contro l'industria ed il commercio
10.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale dei reati contro l'industria ed il commercio</i>
10.2	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i>
10.2.1	<i>Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)</i>
10.2.2	<i>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.)</i>
10.2.3	<i>Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)</i>
10.2.4	<i>Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)</i>
10.2.5	<i>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)</i>
10.2.6	<i>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)</i>
10.2.7	<i>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)</i>
10.2.8	<i>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517- quater c.p.)</i>
10.3	<i>Le attività sensibili relative ai delitti contro l'industria ed il commercio</i>
10.4	<i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i>
10.5	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
10.6	<i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i>
10.7	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>

10.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati contro l'industria ed il commercio

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli Organi Sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti

PARTE SPECIALE – SEZ. H – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
(Art. 25-bis. 1 del D-Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-10

10.2 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

I reati considerati dalla presente Parte Speciale sono rivolti alla tutela dell'ordine economico e del diritto individuale al libero svolgimento dell'attività imprenditoriale

Sono interessate al loro compimento le attività che possono implicare l'utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di una industria o di un commercio

La stessa Legge 23 luglio 2009 n. 99 ha, altresì, previsto nuove fattispecie di reati rientranti nella disciplina del D.Lgs.n.231/2001 a tutela dell'industria e del commercio

Si tratta della disposizione di cui all'articolo 25-bis.1, che così disciplina:

- In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli del Codice penale 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
 - b) per i delitti di cui agli articoli del Codice penale 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote
- Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

L'art. 17, comma 7 lettera b) della Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito tra i reati presupposto del D.Lgs.n.231/01 le fattispecie delittuose indicate nei paragrafi successivi.

PARTE SPECIALE – SEZ. H – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
(Art. 25-bis. 1 del D-Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-10

10.2.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)

Il reato in esame è commesso da chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”

La norma, non modificata dalla L. 99/2009, viene annoverata come figura-base tra quelle che reprimono le aggressioni alla libertà di iniziativa economica. Il bene giuridico sacrificato dall'offesa descritta dalla norma è, infatti, il libero e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull'ordine economico

Relativamente alla condotta delittuosa, perché possa dirsi integrato il reato di cui all'articolo 513 c. p. è necessario che il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti illeciti posti in essere con inganno al fine di danneggiare l'attività stessa; l'uso di mezzi fraudolenti volti esclusivamente ad assicurare all'agente un utile economico può pertanto costituire solo un atto di concorrenza sleale e non anche la figura di reato prevista dall'articolo 513 c.p.

Le condotte, quindi, integranti la fattispecie di cui all'articolo 513 c.p. sono state ritenute dalla giurisprudenza nelle seguenti:

- Uso di violenza sulle cose, che si realizza ogni qualvolta la cosa venga trasformata, danneggiata o ne venga mutata la destinazione
- Ricorso a mezzi fraudolenti (atti di concorrenza sleale Art. 2598 c.c.) quali:
 - Pubblicità menzognera
 - Pubblicità denigratoria
 - Uso di altrui marchi registrati
 - Concorrenza parassitaria
 - Boicottaggio
 - Storno di dipendenti
 - Rifiuto di contrattare
 - Inserimento nel codice sorgente del proprio sito internet di parole chiave direttamente riferibili alla persona, impresa o prodotto di un concorrente

Tuttavia, la clausola di sussidiarietà espressa nella medesima norma fa sì che essa trovi applicazione solo allorquando non ricorrano gli estremi di un più grave reato

10.2.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”

Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza è stato introdotto dalla cd. Legge Rognoni-La Torre (n. 646/1982) ed era volto a reprimere tutte quelle condotte con cui la criminalità organizzata riusciva a penetrare nel campo dell'economia, attuando strategie intimidatorie nei confronti degli imprenditori estranei all'associazione

La formulazione della norma, però, non contiene alcun riferimento alle associazioni criminali, pertanto la dottrina non ha mancato di rilevarne l'applicabilità anche a situazioni in cui non sono coinvolti gruppi criminali

Il reato previsto dall'Art.513-bis c.p. mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza, che deve svolgersi nelle forme lecite previste dal legislatore

Pertanto, la disposizione di cui all'articolo 513 bis c.p. collocata tra i reati contro l'industria e il commercio, è ristretta alle condotte concorrenziali attuate con atti che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, per cui vi rientrano i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.), rimanendo invece escluse, siccome riconducibili ad altre ipotesi di reato, le condotte di coloro i quali, in relazione all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, compiano atti intimidatori al fine di contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza



10.2.3 Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 c.p. e 474 c.p.”

Il delitto in esame mira a tutelare l'ordine economico e, più in particolare, la produzione nazionale

Ai fini della configurabilità di detto reato, è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando la stessa cagioni un nocumento all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale; in tal caso, anzi, il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante

Pertanto, la condotta integrante la fattispecie in oggetto consiste in:

- Messa in vendita o in circolazione sui mercati nazionali o esteri di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati
- Nocumento all'industria nazionale

10.2.4 Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita

"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103"

L'interesse tutelato dall'Art. 515 c.p. è quello del leale e scrupoloso comportamento nell'esercizio dell'attività commerciale (vale a dire la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti); in questo profilo il reato è configurabile anche quando l'acquirente riceva cosa diversa da quella pattuita, rendendosene conto

Il carattere plurioffensivo della frode in commercio sussiste anche quando la cosa richiesta dal cliente dell'esercizio commerciale non sia tutelata da un marchio o da altra speciale protezione, giacché la norma di cui all'articolo 515 c.p. tutela oggettivamente il leale esercizio del commercio e, quindi, sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi

Relativamente alla condotta, la stessa si può configurare nelle seguenti fattispecie:

- Consegna di una cosa mobile per un'altra (aliud pro alio)
- Consegna di una cosa che per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita (la divergenza qualitativa deve vertere su caratteristiche non essenziali, altrimenti si versa nell'ipotesi di consegna di cosa diversa, e deve riguardare la sua utilizzabilità, il suo pregio qualitativo o il grado di conservazione)

È stato ritenuto ammissibile il concorso fra il reato in esame con quello previsto dall'articolo 517 c.p., di vendita di prodotti industriali con segni mendaci

10.2.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)

Il reato è commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”

10.2.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

La condotta sanzionata è quella di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro"

La norma si pone a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, posto che, a differenza che negli Artt. 473-474 c.p., qui si puniscono condotte tipiche di falso ideologico, cioè di marchi che, pur senza imitare altri marchi registrati, sono comunque idonei a indurre in errore i consumatori. Infatti, l'oggetto giuridico del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'Art. 517 c.p., non consiste nella tutela del marchio, bensì nella tutela dell'ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori.

Ai fini della condotta configurabile il reato in oggetto, per <segno distintivo> deve intendersi estensivamente qualsiasi indicazione o simbolo, obbligatorio o meno, che dia l'esatta individuazione della merce e delle sue proprietà, rendendo edotto il consumatore compiutamente. Per origine e provenienza di un prodotto deve intendersi la provenienza del prodotto stesso da un determinato produttore e non già da un determinato luogo

È comunque sufficiente ad integrare la suddetta condotta criminosa l'uso di un nome o marchio che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto

Inoltre, la locuzione “mette altrimenti in circolazione” di cui al richiamato articolo si riferisce a qualsiasi attività con cui si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la “res” dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore ed include pure le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o alla circolazione della merce destinata alla messa in vendita, escludendo soltanto la mera detenzione in locali diversi da quelli di vendita o il deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore



PARTE SPECIALE – SEZ. H – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
(Art. 25-bis. 1 del D-Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-10

Relativamente ai rapporti con altri reati, si evidenzia come la giurisprudenza abbia attribuito alla norma di cui all'articolo 517 c.p. carattere sussidiario rispetto a quella prevista dall'Art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), da cui si distingue perché, tutelando solo l'ordine economico (comprensivo sia della libertà e buona fede del consumatore sia della protezione del produttore dalla illecita concorrenza), richiede la semplice "imitazione" del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché essa sia idonea a trarre in inganno l'acquirente; al contrario, l'altra fattispecie incriminatrice, tutelando la fede pubblica, richiede la "contraffazione" o l'"alterazione" di un marchio o segno distintivo della merce che sia giuridicamente protetto e riconosciuto

10.2.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.)

Il reato in esame si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso

Il medesimo reato è commesso anche da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma dello stesso articolo

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli del Codice penale 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”

Si tratta di una nuova fattispecie delittuosa inserita dalla L. 99/2009.

La condotta integrante la fattispecie delittuosa in oggetto si configura in:

- Fabbricazione, uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso
- Introduzione nello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa in circolazione dei beni di cui sopra

Si applicano a questa fattispecie di reato le disposizioni di cui agli articoli 474-bis c.p. (confisca, anche per equivalente), 474-ter comma 2 c.p. (circostanza aggravante che fa rinvio alla commissione dei delitti di cui all'Art. 474, comma 2 c.p.) e 517-bis comma 2 c.p. (chiusura dello stabilimento e revoca della licenza in caso di fatto di particolare gravità o in caso di recidiva specifica)



10.2.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater. c.p.)

Il reato è commesso da chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte”

10.3 Le attività sensibili relative ai delitti contro l'industria ed il commercio

La società, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto rischi specifici di particolare rilevanza con riferimento alla presente Parte Speciale

L'unico reato in astratto configurabile sembra essere quello – potenzialmente comune a tutte le realtà economiche ed imprenditoriali - dell'illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all'Art. 513 – bis c.p.

Tuttavia, anche tenuto conto del contenuto del Codice Etico in vigore che già ribadisce in via generale l'obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti e dell'etica professionale, si ritiene di non dover predisporre una procedura ad hoc per prevenire tale rischio e ci si limita a richiamare l'attenzione dei Destinatari sull'opportunità di mantenere in tutte le situazioni un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi in generale e con i competitors in particolare

In merito alle fattispecie criminose di cui agli Artt. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) c.p., come richiamate nel novellato Art. 25- bis D.Lgs.n.231/2001, si ritiene che il rischio non sia configurabile nell'attività aziendale in quanto:

- Non vi è sviluppo di nuovi prodotti
- Non vi è ideazione di modello
- Non vi è utilizzo di forme pubblicitarie e di marketing

In merito alle fattispecie delittuose di cui agli Artt. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio), 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), si ritiene che ¶ relativamente alle ipotesi di cui agli artt. 516 c.p. e 517-quater c.p., non sussista alcun rischio stante la diversa attività aziendale

- Relativamente alle ipotesi di cui agli Artt. 516 e 517-quater c.p., non sussista alcun rischio stante la diversa attività aziendale
- Relativamente alle altre ipotesi delittuose, le procedure indicate ed analizzate più sopra in merito ai reati previsti dagli Artt. 473-474 c.p. Come richiamati dall'art. 25- bis D.Lgs.n.231/2001 siano tutelanti l'azienda anche contro i rischi di cui all'articolo 25-bis. 1 D.Lgs.n.231/2001

10.4 Organi e funzioni aziendali coinvolte

A seguito di una approfondita analisi della sua realtà aziendale, le principali attività sensibili che l'azienda ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- Comunicazioni all'esterno
- Gestione dei rapporti con le proprie associazioni
- Gestione di eventuali conflitti di interesse
- Negoziazione di strumenti finanziari
- Rapporti commerciali con i grandi clienti

In relazione alle descritte attività sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili – si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali

Funzioni coinvolte

- **Direzione Gestione Finanziaria**
L'attività si presenta a rischio sotto il profilo della gestione delle operazioni finanziarie e controllo su di esse anche con riferimento alle operazioni di carattere internazionale
- **Servizio Acquisti e Gestione Immobili**
I profili di rischio per queste funzioni riguardano la gestione dei rapporti con i fornitori ed il monitoraggio su appalti, e contratti commerciali
- **Consiglio di amministrazione e, in particolare, amministratori con funzioni esecutive**
I profili di rischio attengono anzitutto alle comunicazioni al pubblico, ed alle operazioni rilevanti per lo stesso, con particolare (ma non esclusivo) riferimento a quelle che possono avere influenza sul prezzo di strumenti finanziari, nonché le attività relative ad operazioni su strumenti finanziari
- **Ufficio Compliance**
L'attività svolta da questa funzione si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni rilevanti in ambito sia commerciale che finanziario ottenute durante lo svolgimento dei propri compiti di controllo
- **Servizio Rischi e Controlli Permanenti**
L'attività si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni in materia di operazioni commerciali, finanziarie o comunque rilevanti per lo stesso, acquisite in virtù dell'esercizio della funzione di controllo sulle attività svolte dalla azienda
- **Servizio Audit**
Considerata la funzione non operativa dell'Internal Audit, questa, tuttavia, potrebbe presentare il rischio di culpa in vigilando, consistente nel mancato o non corretto controllo sulle attività svolte dall'azienda, sulle operazioni commerciali, finanziarie o comunque rilevanti per il pubblico, come ad esempio quelle relative agli strumenti finanziari

10.5 Principi e norme generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le attività attinenti la promozione dei prodotti, incluse in particolar modo le attività di marketing, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza che vede coinvolta la divisione Servizi, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti i Consulenti/Partner dell'azienda, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito allo sfruttamento di qualsiasi tipologia di privativa industriale

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/Partner della società di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne
2. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei brevetti, marchi, opere dell'ingegno e segni Distintivi e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Verificare, o far verificare dagli organi competenti, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo (inclusi nomi a dominio), che gli stessi non siano già stati registrati, sia a livello nazionale, che internazionale, che comunitario
- Ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dalla società, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza
- Non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui l'azienda non è titolare e per il quale non è stata concessa regolare licenza
- Non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende



- Non porre in essere campagne marketing (incluse le campagne online, la realizzazione di brochures o di opuscoli) che sfruttino nomi e/o marchi di terzi; informare le agenzie che si occupano delle campagne marketing per conto dell'azienda del divieto di utilizzare in dette campagne nomi o marchi di terzi senza una regolare licenza autorizzazione;
- Non utilizzare informazioni e processi che siano oggetto di diritti di privativa di terzi, in particolare nell'ambito dello svolgimento dell'attività di consulenza

10.6 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale:

- Verifica approfondita, sia a livello nazionale, che internazionale, attraverso le banche dati dell'ufficio Brevetti e Marchi o qualsiasi altro mezzo idoneo, dell'esistenza pregressa di marchi o segni distintivi già esistenti, prima della registrazione di ogni marchio e segno
- Coordinarsi con le funzioni preposte, anche di gruppo, prima di procedere a qualsivoglia registrazione di segni distintivi (inclusi i nomi a dominio)
- Verifica della titolarità, anche tramite le funzioni a ciò preposte a livello di gruppo, di ogni marchio, brevetto od altra opera dell'ingegno, da parte di ogni concessionario, prima della stipulazione di un contratto di licenza
- Nell'ambito dell'attività di consulenza non utilizzare e divulgare informazioni inerenti processi specifici di terzi, ovvero replicare o utilizzare processi, che siano oggetto di diritti di privativa di terzi
- Prima di porre in essere campagne marketing, assicurarsi che le funzioni preposte all'interno della società, qualora la campagna sia sviluppata internamente dall'azienda, ovvero le agenzie che si occupano per conto di essa delle citate campagne, abbiano compiuto le necessarie verifiche che il materiale utilizzato per dette campagne non violi i diritti di proprietà industriale di terzi

10.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante